

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 settembre 1996, n. 1141.

(Riforma TAR Lazio – II Sezione, 3 novembre 1995, n. 1669).

La mancata affissione all'albo pretorio del programma amministrativo non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali.

Omissis. — Nel merito, il punto nodale della controversia sta nell'accertare se la mancata affissione presso l'albo pretorio delle candidature e del "programma amministrativo" prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 23 marzo 1993, n. 81, cui fa rinvio, per le elezioni provinciali, il successivo art. 8, comma 2, si ripercuota, come ha ritenuto il T.A.R., o, invece, non si ripercuota, come sostengono gli appellanti, sulla validità delle operazioni elettorali.

Preliminarmente giova ricordare che, secondo un principio ampiamente acquisito in giurisprudenza, la nullità delle elezioni può essere pronunciata, qualora, come nel caso in esame, non sia espressamente prevista, soltanto se dall'inosservanza della norma sia derivata una riduzione di garanzie specifiche della regolarità del procedimento elettorale.

Ciò posto, una prima indicazione di segno contrario alla tesi sostenuta nel ricorso originario e condivisa dal T.A.R., si trae dal tenore letterale del citato art. 3, comma 5, della legge n. 81 del 1993, nel quale nulla è stabilito in ordine al termine iniziale ed alla durata dell'affissione all'albo, e ciò mal si concilia con l'asserito carattere essenziale della pubblicazione, che avrebbe, invece, richiesto, sotto tale profilo, una più puntuale disciplina, come, del resto, è avvenuto per altri adempimenti inerenti alla fase preparatoria, dei quali il legislatore ha dettagliatamente stabilito la collocazione temporale rispetto alla data della consultazione elettorale (cfr. artt. 18 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Sul piano sostanziale va, poi, considerato che se l'affissione rende conoscibile agli elettori interessati il "programma amministrativo" e ne determina, anzi, ove sia ritualmente avvenuta, la conoscenza legale, nulla esclude che gli stessi elettori, una volta accertato che il programma non è stato affisso all'albo, facciano richiesta di prenderne visione all'ufficio preposto alla tenuta dell'albo o all'ufficio destinatario del deposito.

Così, il risultato assicurato dalla pubblicazione, che costituisce la forma tipica di pubblicità, può essere raggiunto, in concreto, anche mediante iniziative che rientrano nell'ordinaria diligenza degli elettori, i quali sono tenuti ad usare ogni ragionevole cura per esprimere il voto con responsabile consapevolezza, senza di che, tanto più in presenza di disfunzioni organizzative tutt'altro che insuperabili, risulta sterile richiamare i principi fondamentali posti a garanzia di una seria e democratica consultazione elettorale.

In definitiva, il citato art. 3, comma 5, della legge n. 81 del 1993 appare preordinato a soddisfare esigenze strumentali certamente rilevanti, ma non tali che l'inosservanza possa ritenersi di per sé menomativa della regolarità del procedimento elettorale e della attendibilità dei risultati della consultazione.

La conclusione sarebbe diversa se risultasse che agli elettori fosse stata preclusa la consultazione dei "programmi amministrativi" depositati dai candidati, giacché in tal caso si sarebbe determinata una situazione di oggettiva incertezza circa la corretta formazione della volontà elettorale, che non potrebbe non rifluire sulla validità dei risultati conclusivi.

I ricorrenti originari non hanno, però, fornito alcun significativo principio di prova, né hanno indicato circostanze idonee a denotare, con sufficiente attendibilità, che siano stati indebitamente frapposti impedimenti alla visione e alla diffusione del testo dei programmi depositati.

Ininfluenti si presentano, sotto questo profilo, i comportamenti tenuti dai candidati nel corso della campagna elettorale, che in nulla interferiscono con l'onere di diligenza che grava sugli elettori e con i corrispondenti obblighi che fanno carico agli uffici pubblici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che l'effetto invalidante affermato dal T.A.R. si sia verificato, onde l'appello va accolto con la conseguente reiezione, in riforma della sentenza appellata, del ricorso originario.

Omissis.